



# *Segretariato Generale della Giustizia amministrativa*

## *Il Segretario generale*

Circolare

**Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Approfondimenti in materia di contributo unificato.**

Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con la circolare del Segretario Generale del 18 ottobre 2011 (aggiornata al 22 ottobre 2014) avente ad oggetto " *istruzioni per l'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo*", si rende necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni operative da osservare in caso di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.

### **1. Premessa**

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 ha previsto, com'è noto, che l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana siano curati, rispettivamente, dalla Segreteria delle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato e dalla Segreteria del CGARS.

Nulla ha, però, disposto per l'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia trasposto in sede giurisdizionale. Sul punto vanno perciò impartite le sotto indicate disposizioni.

### **2. Trasposizione successiva al deposito del ricorso presso la Sezione consultiva**

La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato è tenuta ad occuparsi degli adempimenti finalizzati ad accertare l'assolvimento del tributo iniziale dovuto per il ricorso straordinario, nel caso in cui la trasposizione in sede giurisdizionale avvenga successivamente al deposito presso la Sezione, da parte dell'Amministrazione o direttamente da parte del ricorrente.

Trasposto il ricorso in sede giurisdizionale, sarà la segreteria del Tribunale a dover porre in essere le attività di accertamento e riscossione dell'eventuale ulteriore contributo dovuto in base alla tipologia di giudizio e per gli atti depositati successivamente.

## **Circolare n. 10788 del 18/07/2019**

Il Tribunale dovrà comunque registrare a sistema l'importo eventualmente versato in fase di proposizione del ricorso straordinario e riportare lo stesso nella maschera del contributo unificato nella colonna *Importo già versato ad altro Ufficio*, e anche quella somma concorrerà a soddisfare l'importo complessivamente dovuto per quel ricorso in sede giurisdizionale.

Gli importi ulteriormente versati, allorché dovuti per il ricorso giurisdizionale incardinato a seguito della trasposizione, dovranno essere invece registrati nella colonna *Importo versato*.

### **3. Trasposizione del ricorso straordinario non depositato in Sezione Consultiva**

Nel caso in cui il ricorso straordinario non risulti depositato presso la Sezione Consultiva, perché la trasposizione in sede giurisdizionale è avvenuta in una fase antecedente, l'intera procedura dovrà essere presidiata dal Tribunale, tenuto a svolgere tutti gli adempimenti prescritti in materia di contributo unificato.

In questo caso, tutte le somme versate a titolo di contributo unificato vanno inserite a sistema con le modalità indicate al paragrafo successivo.

### **4. Registrazione a sistema dei versamenti**

Per quanto concerne le registrazioni da effettuare a sistema, nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, si dovrà innanzitutto procedere alla verifica dell'importo dovuto per la proposizione del ricorso in relazione alla tipologia di giudizio azionato a seguito di trasposizione e all'accertamento dell'importo eventualmente già versato, richiedendo, se necessario, la differenza.

L'Ufficio dovrà inoltre procedere alla registrazione del contributo unificato pagato nel campo *Importo versato* della maschera di SIGA, una volta effettuati tutti gli adempimenti sinteticamente descritti, indicando la somma che complessivamente risulti versata per l'assolvimento del tributo (comprensiva pertanto dell'importo eventualmente già pagato all'atto della proposizione del ricorso straordinario e depositato presso l'Amministrazione).

Si rammenta, infine, che per la *lavorazione* dei versamenti con modalità telematica, il 9 giugno 2018, con prot. n. 8533, sono state diramate le istruzioni cui gli Uffici sono tenuti ad attenersi ai fini dell'associazione dei pagamenti con il flusso documentale dell'Agenzia delle Entrate.

### **5. Attività di raccordo tra gli Uffici**

Sino a che non verranno complessivamente strutturate nel sistema informativo della G.A. le funzioni dedicate alla gestione del contributo unificato anche per la Sezione Consultiva, si rende necessario procedere, con riguardo a ciascun singolo caso, ad uno scambio strutturato di informazioni tra la segreteria del Tribunale e quella della citata Sezione Consultiva, per una più efficiente e coordinata gestione delle procedure di accertamento e riscossione.

## Circolare n. 10788 del 18/07/2019

In proposito, per facilitare lo scambio di informazioni tra i detti uffici, è stato attivato presso la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato il seguente indirizzo mail dedicato: [ricorsostraordinariocu@giustizia-amministrativa.it](mailto:ricorsostraordinariocu@giustizia-amministrativa.it).

Le richieste di verifica alla Sezione Consultiva dovranno essere avanzate specificando le parti coinvolte nel ricorso, non risultando proficuo far riferimento per i riscontri al solo numero di iscrizione al ruolo, che è un dato utile per il solo Tribunale. In base all'esito delle verifiche (ricorso straordinario già depositato presso la Sezione Consultiva oppure ricorso straordinario non depositato) si dovrà procedere nei modi sopradescritti.

### 6. Importo dovuto

Com'è noto l'art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011, prevede che per la proposizione del ricorso straordinario sia dovuto il contributo unificato nella misura di 650,00 euro.

Nel caso di trasposizione del ricorso straordinario davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (*ex art. 48 c.p.a.*) può accadere che, in base al tipo di giudizio, sia dovuto nella sede giurisdizionale, un contributo unificato in misura diversa, superiore o inferiore a 650 euro.

Nel primo caso (importo superiore) l'Ufficio procederà a richiedere, una volta verificato l'adempimento dell'onere tributario connesso alla presentazione del ricorso straordinario, l'eventuale differenza dovuta (o l'intero, se nulla era stato in precedenza versato).

Nel secondo caso (importo inferiore), l'Ufficio non dovrà operare alcun rimborso dell'eventuale differenza, atteso che con la proposizione del ricorso straordinario è sorto il presupposto d'imposta per il pagamento del contributo unificato nella misura prevista di 650 euro. Peraltro, ove il ricorrente non abbia provveduto al pagamento del contributo in sede di proposizione del ricorso straordinario, la segreteria del TAR, nel campo note dell'invito al pagamento, dovrà specificare che il pagamento dell'importo di Euro 650,00 è dovuto in quanto: *"Trattasi di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per il quale è dovuto il contributo unificato di € 650,00"*. La stessa specifica dovrà essere indicata nell'ipotesi in cui, avendo provveduto al pagamento in sede giurisdizionale in misura inferiore, il ricorrente sia invitato a integrare la differenza.

\* \* \*

Le disposizioni impartite trovano applicazione anche per il CGARS.